

Art. 2.3 - Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà e di zona

All'esterno delle aree del centro storico e delle aree di vecchio impianto di valore ambientale negli interventi di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione, la distanza minima dai confini è misurata dalla V_l 0,5 con un minimo assoluto di 5,00 ml; fanno eccezione le sopraelevazioni per un max di cm 60,0 per le quali è sufficiente una distanza di ml 3,00.

Il minimo di cui al primo comma potrà essere ridotto a ml 0,00 se pre-esiste parete a confine non finestrata o se l'intervento è inserito in strumenti urbanistici esecutivi.

Tale minimo potrà essere ridotto a ml 1,50 quando a confine siano previste aree a verde pubblico, aree a verde di arredo e parcheggi pubblici, per i fabbricati con altezza massima inferiore a 3,00 ml.

Per i volumi completamente interrati può essere ammessa la edificazione a confine.